

Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 1997

Capitolo 1

Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare

5. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Le SIM devono inviare alla Banca d'Italia con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, redatta secondo lo schema indicato nell'Allegato A.

La relazione non va inviata nel caso non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

Per le SIM di nuova costituzione, la relazione deve essere inviata entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione (¹).

Capitolo 3

Prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario

1. Fonti normative

Artt. 2, comma 4 e 6, comma 6 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

– per “strumenti finanziari” si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 415/96:

a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) quote di organismi di investimento collettivo;

d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;

f) contratti “*futures*” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere;

– per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dalle lettere f), g), h), i) e j) del precedente alinea;

– per “portafoglio non immobilizzato” si intende: i titoli e gli altri strumenti finanziari non destinati a stabile investimento aziendale, ivi comprese le operazioni fuori bilancio nonché gli strumenti finanziari derivati detenuti a fini di negoziazione e quelli a copertura di rischi relativi a strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato. Nel portafoglio non immobilizzato rientrano in particolare i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dagli intermediari finanziari autorizzati al servizio di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 415/96.

¹Le SIM già autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni inviano la relazione entro il 31 marzo 1998.

3. Prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare, nei casi e alle condizioni indicati al successivo paragrafo 3.1, i seguenti servizi di investimento tra quelli previsti dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 415/96:

- negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
- collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di strumenti finanziari.

3.1. Condizioni di autorizzazione

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento richiamati in precedenza è consentito agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, a condizione che tali servizi risultino effettivamente correlati con le attività finanziarie svolte in via principale e che l'esercizio degli stessi sia previsto nell'oggetto sociale.

In relazione a ciò, possono essere autorizzati a esercitare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati gli intermediari finanziari che svolgono le attività di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- assunzione di partecipazioni;
- intermediazione in cambi.

Gli intermediari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti alle imprese o di assunzione di partecipazioni possono inoltre essere autorizzati a esercitare il servizio di collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Gli intermediari finanziari che prestano esclusivamente servizi di pagamento non possono essere autorizzati all'esercizio di servizi di investimento nei confronti del pubblico.

3.2. Procedura di autorizzazione

Gli intermediari finanziari presentano domanda di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B, indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione e deve essere corredata della delibera assunta in proposito dai competenti organi aziendali, contenente una relazione illustrativa:

- del programma di attività che l'intermediario intende svolgere nel settore operativo per il quale l'autorizzazione è richiesta, dettagliando l'adeguatezza delle risorse e delle strutture destinate allo scopo e descrivendo se e in quale misura intende operare nel settore degli strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati;

- della struttura tecnico-organizzativa necessaria in relazione agli obiettivi di programma prefissati e agli obblighi derivanti dalle disposizioni richiamate nei paragrafi successivi, in particolare per quanto concerne le soluzioni adottate per la gestione dei rischi connessi con la prestazione dei servizi di investimento.

Nella delibera dovranno essere indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione. Il termine è sospeso se la Banca d'Italia richiede informazioni integrative.

Il termine riprende a decorrere dal giorno della ricezione da parte della Banca d'Italia delle informazioni richieste.

Ai fini del provvedimento autorizzativo, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro, la situazione tecnica dell'intermediario istante e tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale anche in funzione delle strutture necessarie per la misurazione, il controllo e la gestione dei rischi di mercato e di cambio.

3.3. Disposizioni del D.Lgs. 415/96 applicabili agli intermediari finanziari

Agli intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento, si applicano le seguenti norme del D.Lgs. 415/96 nonché le disposizioni di attuazione delle medesime norme:

– art. 7, comma 1, con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

– capo III del Titolo I, in materia di svolgimento dei servizi;

– art. 25, comma 1, lett. c), e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia concernenti le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

– art. 25, comma 2, e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob;

– art. 35, e relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro del Tesoro, concernenti i sistemi di indennizzo;

– artt. 43 e 44, in materia rispettivamente di sanzioni amministrative pecuniarie e di procedura sanzionatoria.

3.4. Regole di vigilanza prudenziale

Oltre al rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale emanate ai sensi dell'art. 107, comma 2 del T.U. bancario, gli intermediari finanziari autorizzati a prestare nei confronti del pubblico i servizi di investimento indicati nei paragrafi precedenti devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza per la copertura, calcolata secondo quanto previsto per le Società di Intermediazione Mobiliare (cfr. Allegato C), dei rischi di:

– posizione, regolamento e controparte sulle posizioni relative al portafoglio non immobilizzato;

– cambio, sull'intero bilancio e sulle posizioni "fuori bilancio".